

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

17261/08

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 01/04/2008

SENTENZA

N. 00991 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. GEMELLI TORQUATO	PRESIDENTE	
1.Dott.GIRONI EMILIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA	"	N. 003026/2008
3.Dott.ZAMPETTI UMBERTO	"	
4.Dott.CASSANO MARGHERITA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

nov ART. 23

sul ricorso proposto da :

1) GUEDE RUDY HERMANN

N. IL 26/12/1986

avverso ORDINANZA del 14/12/2007

TRIB. LIBERTA'

di PERUGIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
SIOTTO MARIA CRISTINA

- lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Giusti Carlo*

*che ha chiesto il rigetto del ricorso -*

- sentite il difensore, avv. *Valter Bisotti*, che ha chiesto  
l'accoglimento del ricorso -



## RILEVA

Con ordinanza del 14/12/2007 il Tribunale del riesame di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame della misura custodiale adottata il 16/11/2007 dal GIP del Tribunale di Perugia, presentata nell'interesse di Guede Rudy Hermann, indagato in relazione ai reati di violenza sessuale ed omicidio volontario aggravato -commessi, in concorso con altri, in Perugia l'1/11/2007- in danno di Meredith Kercher.

Secondo la sintetizzata ricostruzione dei fatti esposta dal Tribunale quale premessa all'esame della posizione del Guede, il cadavere della giovane studentessa veniva rinvenuto da personale della Polizia Postale, verso le ore 13 del 2/11/2007, disteso supino e ricoperto da un piumone di colore *beige* sul pavimento della camera da letto che la ragazza occupava nell'appartamento, sito in via della Pergola n.7 in Perugia. L'appartamento era dalla giovane diviso con altre tre studentesse (Filomena Romanelli, Laura Mazzetti, Amanda Marie Knox), ognuna delle quali occupava una delle restanti tre camere da letto, costituenti, unitamente alla camera della vittima, alla cucina-soggiorno ed a due bagni, l'appartamento in questione. La vittima indossava solo due magliette che erano però sollevate sopra il seno, presentava sul lato sinistro del collo una ampia e profonda ferita lievemente obliqua ed altre lesioni di minore entità al volto ed al collo nonché il capo e parte del tronco immersi in un lago di sangue; presso il cadavere era anche rinvenuto un reggiseno, strappato e parzialmente imbrattato di sangue. Il personale della Polizia Postale era giunto sul luogo per esigenze investigative, avendo ricevuto in consegna da Elisabetta Lana, abitante nella vicina via Sperandio, due telefoni cellulari, dalla donna rinvenuti nel suo giardino e risultati entrambi, seppure uno con scheda intestata a Filomena Romanelli, in uso a Meredith Kercher. Sul posto erano già presenti Amanda Knox ed il di lei fidanzato Raffaele Sollecito, anch'egli studente universitario, che riferivano di essere in attesa dei Carabinieri che essi stessi avrebbero chiamato (circostanza peraltro smentita dai successivi accertamenti) a seguito delle



“stranezze” riscontrate nell'appartamento (una finestra con vetro infranto nella camera da letto della Romanelli, la camera da letto della Kercher chiusa a chiave, l'impossibilità di comunicare con quest'ultima essendo rimasto vano ogni tentativo di contatto sia telefonico sia diretto dall'interno della casa).

Dagli accertamenti *in loco* e dalle indagini espletate emergeva: che l'appartamento non presentava segni di effrazione; che Meredith Kercher intratteneva da poco tempo una relazione con Giacomo Silenzi, occupante con altri studenti l'appartamento sottostante, e che la ragazza -a detta delle amiche inglesi con le quali condivideva esperienze e progetti e scambiava confidenze- era coinvolta in tale relazione e non manifestava interessi per altri incontri; che la ragazza aveva trascorso il pomeriggio del primo novembre in compagnia di alcune amiche nella casa di due di esse e che, dopo aver mangiato e guardato un film, era tornata verso le ore 21 nella propria abitazione, senza mai aver esplicitato o fatto intendere di avere appuntamenti o comunque qualcos'altro da fare, ma anzi riferendo alle amiche di essere stanca e di voler andare a dormire presto; che l'ora della morte poteva essere collocata, con uno scarto di un'ora, intorno alle ore 23 dello stesso primo novembre (sul presupposto della consumazione di un pasto attorno alle ore 21) e che il decesso era da ascrivere ad uno shock metaemorragico da lesione vascolare del collo a seguito di ferita da punta e taglio; che non vi erano segni inequivoci di violenza sessuale; che, secondo Nara Capezzali, abitante in via del Melo in una casa posta all'incirca di fronte ma più in alto rispetto a quella di via della Pergola 7, si era udito nella notte, più o meno dopo due ore da quando la donna era andata (a suo dire verso le ore 21,30) a coricarsi, un grido straziante di donna e, poco dopo, il rumore di calpestio di ghiaia, rumore certamente proveniente dalla casa di via della Pergola 7 che era la sola palazzina circondata da ghiaia, seguito dal rumore dei passi di più persone che si allontanavano in diverse direzioni, alcune di esse percorrendo le scalette di ferro che collegano il parcheggio S. Antonio con via del Melo e via Pinturicchio; che altra teste,

Alessandra Formica, ricordava di essersi imbattuta nella notte dell'1 novembre (secondo il suo ricordo intorno alle ore 22,30-22,45) in un ragazzo di colore che correva lungo le scale che da piazza Grimana portano al parcheggio S. Antonio in direzione di via Pinturicchio; che un'orma di scarpa impressa nel sangue, rinvenuta nella stanza della vittima, era risultata compatibile con la scarpa di marca *Nike* indossata da Raffaele Sollecito al momento del suo fermo; che nell'abitazione di costui veniva rinvenuto e sequestrato un coltello (che si é escluso essere fra quelli in dotazione dell'appartamento occupato dalla vittima) recante sul manico tracce del DNA di Amanda Knox e sulla lama tracce del DNA di Meredith Kercher (che non risulta essersi mai recata nell'abitazione del Sollecito); che il sangue reperato nel bagno piccolo della casa generalmente utilizzato dalla Knox e dalla Kercher era risultato parte riconducibile alla vittima e parte riconducibile alla Knox ovvero ad entrambe; che una impronta palmare impressa nel sangue e rinvenuta nel cuscino su cui era adagiata la vittima presentava 16-17 punti di corrispondenza con l'impronta di palma della mano destra dell'indagato Guede rilevata in sede di fotosegnalamento; che costui risultava essere un frequentatore occasionale della casa di via della Pergola 7 e che peraltro egli aveva ammesso di essersi trovato in tale appartamento la notte in cui la Kercher era stata uccisa; che altresì il suo profilo genetico era risultato lo stesso di quello della persona che aveva defecato nel bagno grande della casa abitata dalla Kercher ed alla quale apparteneva il materiale biologico rilevato nel tampone vaginale della vittima.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto, con riferimento all'indagato Guede, che dagli elementi acquisiti in atti emergesse un grave quadro indiziario non revocato in dubbio dalla parzialmente diversa ricostruzione dei fatti da costui operata. Alla stregua di tale versione il giovane, che aveva incontrato la Kercher in casa di amici il giorno 31 ottobre, si sarebbe poi recato il successivo giorno 1 novembre a casa della ragazza, con lei intrattenendosi e flirtando in cucina ma interrompendo gli approcci sessuali perché entrambi sprovvisti di profilattici e

non intendendo la ragazza avere un rapporto non protetto; successivamente mentre egli si intratteneva nel bagno vicino alla cucina dove si era recato per evacuare, avrebbe sentito suonare il campanello e poi un forte grido proveniente dalla camera della Kercher; sarebbe quindi uscito precipitosamente dal bagno e nella camera della ragazza avrebbe visto di spalle una figura maschile poco più bassa di lui che indossava una giacca nera ed una cuffia in testa; avendo visto il corpo di Meredith sanguinante a terra, avrebbe fronteggiato l'individuo, che aveva tentato di colpirlo, e sarebbe anche riuscito a metterlo in fuga scagliandogli contro una sedia; avrebbe infine cercato di prestare soccorso alla ragazza, che era ancora in vita e dalla quale era riuscito a cogliere il suono di due lettere ("a" ed "effe"), ma poi sarebbe scappato via terrorizzato da rumori indicanti la possibile presenza di altre persone e neanche essendo in grado di chiamare soccorso perché privo di telefono e perché impaurito dal fatto di poter essere indicato come il colpevole; fino al momento in cui egli aveva lasciato la casa la stanza sarebbe stata in ordine, il letto coperto da un piumone rosso, la vittima completamente vestita e la porta della camera sarebbe rimasta aperta.

Il Tribunale del riesame ha preso atto di tale versione dei fatti ed ha rilevato come essa risultasse inattendibile perché contrastata da alcune risultanze obiettivamente accertate e da considerazioni logiche e perché minata da decisive falsità; ha di conseguenza ritenuto che le risultanze di indagine che collegavano la persona del Guede alla commissione dei reati mantenessero integra la loro gravissima rilevanza indiziaria e che il racconto dell'indagato costituisse niente altro che un maldestro tentativo di offrire una spiegazione alle tracce di sé lasciate nel corso della condotta delittuosa.

Il Tribunale ha altresì ritenuto che sussistessero tutte le esigenze di cautela di cui alle lettere a-b-c dell'art. 274 C.P.P., salvaguardabili esclusivamente con la misura carceraria.

*Pett*

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato con atto dell'11/1/2008 deducendo in tre motivi violazione di legge e difetti motivazionali, ed ha integrato le proprie ragioni con il deposito, in data 14/3/2008, di copia delle relazione peritale richiesta dal P.M.

#### OSSERVA

Ad avviso del Collegio le censure articolate nel ricorso non meritano condivisione, avendo il Tribunale di Perugia correttamente applicato le norme ed offerto, a sostegno delle sue valutazioni, una motivazione completa e logica che resiste alle censure stesse.

Il ricorrente ha, con il primo motivo, denunciato violazione degli artt. 273 C.P.P., 110 e 575 C.P., per la carenza di gravi indizi di reità afferenti il ruolo concorsuale addebitato, posto che, se ad altri sembravano essere stati ricondotti la esecuzione materiale dell'omicidio nonché il collocamento nell'abitazione dell'indagato Sollecito del coltello sequestrato, in alcun modo erano state illustrate ed argomentate eventuali ulteriori condotte agevolatrici e concorsuali del Guede, così addivenendo ad una erronea applicazione dell'istituto di diritto sostanziale del concorso di persone nel reato. Ed infatti dalla mera presenza del Guede sul luogo del reato non si sarebbe potuta trarre, con automaticità, la dimostrazione di una sua responsabilità concorsuale, essendo di contro necessaria, in considerazione della natura unitaria del reato concorsuale, l'analisi della condotta di ogni singolo indagato al fine di porre in evidenza il necessario collegamento materiale, funzionale o psicologico con la consumazione del reato stesso.

Le censure non appaiono fondate. Giova invero rammentare che la valutazione dei gravi indizi di responsabilità -in ordine alla commissione del delitto del quale si viene incolpati- necessari per la adozione della misura cautelare è segnata dalla peculiarità della fase e cioè dalla necessaria **fluidità** dell'incolpazione (cfr. Cass. sentenze n. 45441/2004 e n. 231/1996), nel senso che, se la sussistenza del grave quadro probatorio in ordine alla riferibilità all'indagato del fatto-reato per il quale si indaga è suscettibile di precisazioni ed integrazioni,

non è predicabile la necessità di una **compiuta ed esaustiva** definizione della condotta e dell'elemento psicologico sin dal momento nel quale detta valutazione viene effettuata. Giova, d'altro canto, rammentare che, se la condizione necessaria e sufficiente per affermare, anche nella fase delle indagini preliminari, esistente un concorso di persone nel reato è la certezza che ciascun concorrente abbia **agito** nella consapevolezza del ruolo degli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. *ex multis* Cass. sent. n. 37337/2003), la "qualità" della condotta concorrente e cioè il **ruolo** del compartecipe non deve essere un dato necessariamente **immutabile** tra la contestazione e la decisione, ben possibile essendo che, senza con ciò recare *ictus* al principio di correlazione tra contestazione e sentenza, si pervenga, dalla contestazione di un ruolo di compartecipe materiale, all'accertamento di un ruolo di concorrente morale, in tal caso permanendo un rapporto di **continenza** e non di eterogeneità tra il primo ed il secondo ruolo (cfr. Cass. sentenze n. 7638/2007, n. 21918/2006 e n. 42691/2005).

Tanto premesso, si deve quindi rilevare che il quadro di **gravi indizi** necessari e sufficienti per affermare che all'indagato Guede fosse attribuibile il ruolo di concorrente nell'omicidio della giovane Meredith Kercher non doveva essere contraddistinto, in ragione delle peculiarità della fase, dalla **compiuta configurazione delle modalità della condotta**, essendo di contro soltanto necessario che fosse indiscutibile la sua compartecipazione -cosciente e volontaria- alla azione omicidiaria ed essendo indifferente, allo stato, l'accertamento del ruolo di *autore* o *coautore materiale*, di *mandante*, di *istigatore*, di *consapevole "rafforzatore"* attribuibile all'indagato.

In questa prospettiva ed in questi limiti si è quindi correttamente attestata la valutazione del Tribunale che ha preso le mosse dalla stessa ammissione dell'indagato Geude di essere stato presente nell'appartamento della Kercher **prima, durante e dopo l'omicidio**, e di essersi intrattenuto con la stessa, anche con rapporti sessuali incompleti, per una larga frazione di

tempo, per poi chiudersi in gabinetto per quel tempo (nulla più che pochi minuti) durante il quale uno sconosciuto sarebbe entrato in casa ed avrebbe consumato l'omicidio, dandosi quindi alla fuga appena imbattutosi nel Guede stesso, tranquillamente reduce dall'espletamento del proprio bisogno fisiologico. Dal nucleo ammissivo della presenza sui luoghi, della conoscenza della vittima e della confidenza sessuale con la stessa, il Tribunale ha poi, con logica e completa argomentazione, escluso -perché prive di alcuna credibilità ed anzi indiscutibilmente false- le dichiarazioni accreditanti la preordinazione di un incontro con la giovane, la sua ritirata "strategica" nel bagno, l'apparizione inopinata e violenta dello sconosciuto, la di lui immediata fuga pur essendo armato e solo perché fatto segno al lancio di una sedia, la versione sul posizionamento e le condizioni del corpo di Meredith e sulla ragione del rinvenimento delle di lui impronte nei pressi del corpo stesso, la versione di una fuga separata prima dell'aggressore ignoto e poi dello stesso Guede (a fronte delle precise dichiarazioni della teste Capezzali su una fuga di più persone subito dopo l'urlo di dolore lanciato da una donna).

E l'esclusione di alcun margine di credibilità di tali versioni, ha indotto il Tribunale, con indiscutibile coerenza logica, ad accertare la sussistenza di gravi e concordanti indizi della partecipazione attiva, cosciente e volontaria, del Guede all'omicidio di Meredith Kercher, pur nella attuale indeterminatezza delle modalità della stessa e nella altrettanto certa irrilevanza, allo stato, della esigenza di determinarle compiutamente.

Con il secondo motivo il ricorrente, premesso che, a suo avviso, la prova d'alibi falsa può ritenersi indizio di reità soltanto se indiscutibilmente grave, ha contestato siffatta gravità, rilevante per la sussistenza dei presupposti applicativi delle misure cautelari, in alcune delle circostanze sottolineate nel provvedimento impugnato, in particolare evidenziando la non conducenta del sospetto sulle dichiarazioni rese dal Guede, specie in assenza di altri elementi indicativi di una sua partecipazione attiva e non meramente passiva e ben spiegabili con la

semplice paura; dell'accennato ritrovamento dei cellulari vicino all'abitazione dell'indagato ovvero della vicinanza tra l'abitazione di costui e quella di Raffaele Sollecito. La censura non ha fondamento. Giova premettere, in dissenso da quanto richiamato dal difensore del ricorrente nella premessa del motivo, che la falsità dell'alibi (a differenza del suo puro e semplice *fallimento*) è da ritenersi, alla stregua dell'indirizzo di questa Corte alla quale il Collegio ritiene di dar seguito (cfr. Cass. sentenze nn. 5060 del 2005, 11840 del 2004, 11957 del 1997 e 10469 del 1996), un indiscutibile indizio di reità che confluisce, unitamente a tutti gli altri e senza che per esso si richieda un diverso livello di persuasività, nella valutazione globale di cui all'art. 192 C.P.P. Si intende affermare, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, che l'alibi falso non necessita affatto, per svolgere il suo ruolo nella testé richiamata valutazione, di una sorta di **gravità aggiuntiva** le volte in cui -come si pretende nella specie- difetti la prova diretta di una specifica responsabilità concorsuale dell'indagato: esso invece può ritenersi **convergente**, unitamente agli altri seri ed univoci indizi (quali la ammissione dell'indagato di attiva interlocuzione personale con la defunta sino a due minuti prima dell'omicidio), a costituire il quadro di gravi indizi di responsabilità concorsuale di cui trattasi. Quanto alle specifiche espressioni di dissenso dalle valutazioni formulate in ordine alle proposizioni difensive del Guede, è agevole rilevare che la pretesa di considerare la prova d'alibi non **callidamente falsa** ma **comprensibilmente non vera** (perché indotta dalla paura di essere ingiustamente accusato del crimine) è un mero tentativo di **rivalutare** i fatti dell'indagine, in questa sede del tutto irricevibile, così come sono affatto inammissibili le considerazioni fattuali afferenti il valore indiziante del rinvenimento dei cellulari della vittima a poca distanza dall'abitazione del Guede (e dalla stessa abitazione del Sollecito).

Con il terzo motivo il ricorrente ha infine prospettato, richiamando la relazione medico-legale, l'assenza del presupposto oggettivo da porre a base della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza sessuale. La censura pone in rilievo la pretesa carenza di

Trasmessa copia ex art. 23  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332  
Roma, R. 24 APR. 2008

argomentazione dell'ordinanza sulla sussistenza di indizi del pur contestato reato di violenza sessuale; richiama infatti la relazione peritale del dr. Lalli, alla stregua della quale la violenza sessuale non può essere affermata né esclusa (potendo i segni riscontrati sul corpo della Kircher essere spiegati anche con un rapporto sessuale soltanto *frettoloso*); conclude affermando che, non provata la violenza, verrebbe automaticamente meno la base unificante dello stesso concorso di persone nell'omicidio. La censura è priva di consistenza. E' indiscutibile che sulla sussistenza di gravi indizi della violenza sessuale il Tribunale sia stato laconico: ma tale carenza argomentativa -che in questa sede non è stata prospettata a sostegno di una richiesta di scarcerazione per il relativo reato- è nell'impianto argomentativo dell'ordinanza (e come fatto palese dalle considerazioni riportate nella disamina dei motivi che si sono esaminati, e che sono state ritenute resistere alle censure proposte) palesemente correlata alla valutazione di **non rilevanza** degli indizi stessi al fine di affermare la evidente ed indiscutibile partecipazione del Guede all'omicidio. E pertanto è totalmente assiomatica l'affermazione del motivo per la quale, invece, senza congruo argomentare sui sufficienti indizi della violenza sessuale verrebbe meno la tenuta logica del quadro indiziario del concorso nell'omicidio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Rudy Hermann Guede al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto carcerario ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter disp.att. C.P.P.

Così deciso in Roma, l'1 aprile 2008.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

